



Diritto & Fisco

Patrimoni
IN EDICOLA CON
MF

DECRETO RISTORI/ Le modifiche approvate in commissione ora in aula al Senato

Una pace con il fisco per tutti Consumatori, debitori non fallibili e le loro famiglie

DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO PONGIGLIONE

Anche i consumatori, i debitori non fallibili e le loro famiglie potranno fare pace con il fisco se il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente all'integrale pagamento dei loro debiti. Le modifiche alla legge 3/2012 sono state apportate dalle commissioni V e VI del Senato con emendamenti alla legge di conversione del dl 137/2020, decreto ristori, ora all'esame dell'aula. Si tratta di novità che vanno a migliorare le condizioni per i debitori, compresi quelli civili, non assoggettabili alle disposizioni del fallimento (art. 1, rd 267/1942, l.f.) e che oggi non potrebbero avvantaggiarsi delle novità appena introdotte dalla legge 159/2020. Gli emendamenti all'art. 4 bis del dl prevedono disposizioni analoghe per i piccoli imprenditori, per gli agricoltori, per i professionisti. Il terzo periodo del primo comma dell'art. 7 della legge 3/2012 impedisce attualmente ai sovraindebitati di stralciare Iva e ritenute, dovendoli pagare semmai dilazionati ma integralmente. L'emendamento approvato sopprime tale periodo dell'art. 7 lasciando, quindi, aperta la porta alla definizione a saldo e stralcio secondo la regola che permette di soddisfare i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Gli interessati. La nuova previsione stabilisce che i soggetti sovraindebitati sono coloro che, esclusi dall'applicazione del fallimento o delle altre procedure concorsuali, presentano una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Ovviamente, i debiti fiscali per Iva e ritenute non interessano i soggetti che non

esercitano attività commerciali o arti e professioni, tuttavia, il peso dei debiti fiscali determina spesso conseguenze anche su chi è legato all'impresa e con le novità il fisco non sarà determinato per raggiungere le condizioni per l'omologazione della proposta da parte del tribunale.

Cambiano le regole. Le novità incidono anche sulla definizione di «consumatore» che includerà la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società, per debiti estranei a quelli sociali. Inoltre, è previsto che le composizioni della crisi da sovraindebitamento produrranno effetti anche in capo ai soci illimitatamente responsabili.

Tutta la famiglia ne può beneficiare. Si prevede di introdurre le procedure familiari ove i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Oltre al coniuge, ai fini della legge 3/20, i membri della stessa famiglia saranno considerati i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, sui creditori particolari. L'unitaria valutazione delle proposte familiari potrà essere presa in considerazione dal giudice con competenza prioritaria in base alla prima domanda presentata. In sostanza un familiare che si rivolga al tribunale di Milano prima degli altri familiari che presenteranno domanda presso il tribunale di Roma, determinerà il foro di competenza.

Anche il creditore avrà la sua responsabilità. Si prevede la corresponsabilità del creditore al sovraindebitamento del debitore. Il creditore che ha, infatti, colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del dlgs 385/93, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

—@ Riproduzione riservata—

Le novità per i debitori sovraindebitati

A chi si applicano le nuove regole?	Ai debitori non fallibili sotto le soglie fissate dall'art. 1, rd 267/429 (l.f.) e ai consumatori. Gli effetti dell'accordo di composizione della crisi delle società si estendono ai soci illimitatamente responsabili
Chi è il nuovo «consumatore»?	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società per debiti estranei a quelli sociali.
Cosa cambia per le famiglie?	I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura se sono conviventi o quando l'origine del sovraindebitamento è comune.
Anche i debiti fiscali diventano stralciabili?	Anche nel sovraindebitamento come nella l.f. di possono stralciare Iva e ritenute. Viene meno l'obbligatorietà di prevedere solo la dilazione.
Quali altri debiti rientrano?	Possono essere falcidiati e ristrutturati anche i debiti per contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestiti su pegno
A quali condizioni è possibile lo stralcio?	Quando i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7, comma 1, legge 3/2012, invariato)
È necessario il voto dell'amministrazione titolare dei crediti fiscali?	Non è necessaria l'adesione dei creditori pubblici. Anche nell'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile l'assenza dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando essa è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze e l'organismo di composizione della crisi attesta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, non ostacola l'omologazione dell'accordo da parte del tribunale.
Quali limiti?	Occorre che il debitore non abbia cagionato il proprio indebitamento con colpevolezza
Quali nuovi presupposti per la tutela sei crediti bancari?	Le banche possono ottenere il pagamento dei loro crediti purché abbiano svolto la verifica del merito creditizio del debitore verificando la capacità del reddito disponibile per mantenere un tenore di vita dignitoso
Quando si applicano le nuove disposizioni?	Dall'entrata in vigore delle modifiche alla legge 3/2012 e anche alle procedure, con possibilità di termine al debitore per presentare modifiche alla proposta